

CIRCOLARE N. 3 / 2020

DOCUMENTO RISERVATO AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

Moratorie nei Rapporti di Credito

Provvedimenti COVID_19

(DL 17 marzo 2020 n. 18 // Rinnovo moratorie ABI “Accordo per il Credito 2019”)

- **Scopo della circolare**

Lo scopo della presente circolare è sintetizzare le moratorie straordinarie nei rapporti di credito con banche e intermediari finanziari siccome introdotte dalla normativa d’urgenza (DL CuraItalia) e approvate dall’ABI, il tutto in relazione all’emergenza COVID_19.

L’individuazione delle differenti casistiche è sintetizzata nelle tabelle che seguono, composte da tre colonne: NOVITA’ (sintesi dell’oggetto della moratoria); COMMI ovvero ARTICOLI (trascrizione dei commi ovvero degli articoli rilevanti); NOTE (annotazioni critiche degli scriventi riferite ai singoli commi, articoli)

Per agevolare la lettura e il reperimento delle parti di interesse, la circolare è dotata di un sommario con link di rimando automatico al titolo di ciascun paragrafo.

Sommario

| | |
|--|---|
| 1. ART. 54 DL CURAITALIA (ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”, CD. “FONDO GASPARRINI”) | 2 |
| 2. ART. 56 DL CURAITALIA (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19)..... | 3 |
| 3. ART. 58 DL CURAITALIA (SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81) | 4 |
| 4. MORATORIA ABI. ACCORDO PER IL CREDITO. ADDENDUM ALL’ACCORDO PER IL CREDITO 2019 – IMPRESE IN RIPRESA 2.0 (6 MARZO 2020) | 5 |
| 5. RILIEVI CONCLUSIVI..... | 7 |

1. Art. 54 DL CuraItalia (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

| NOVITA' (SINTESI) | NORMA (COMMI) | NOTE |
|---|---|--|
| <p>Viene esteso ai lavoratori autonomi ed ai professionisti l'accesso al Fondo Gasparrini, già previsto per lavoratori dipendenti. Viene oggi consentito anche alle suddette categorie di sospendere il pagamento del rateo riferito al mutuo per l'acquisto della prima casa in caso di un calo del fatturato (superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019) in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus</p> | <p>1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:</p> <p>a. l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;</p> <p>b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).</p> <p>2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: <i>“478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.</i></p> <p>3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.</p> <p>4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di</p> | <p>1. Il periodo di 9 mesi limita, rispetto ai 18 mesi ordinari, la durata del beneficio introdotto per lavoratori autonomi e professionisti.</p> <p>2. L'onere degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione viene posto a carico del Fondo per il solo 50%. In precedenza il Fondo si faceva carico del “parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro”. Sostanzialmente, in precedenza, lo spread rimaneva integralmente a carico del Cliente.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.</p> <p>5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p> | |
|--|---|--|

2. Art. 56 DL CuraItalia (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

| NOVITA' (SINTESI) | NORMA (COMMI) | NOTE |
|---|--|---|
| <p>La novità inerisce le <u>relazioni di credito con Micro, Piccole e Medie Imprese</u> (le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR, come da Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE). In particolare riguarda:</p> <p>A) <u>aperture di credito a revoca e prestiti accordati esistenti al 29 febbraio 2020 a fronte di anticipi su crediti.</u> Tali affidamenti <u>non possono essere revocati</u> in tutto o in parte <u>fino al 30 settembre 2020.</u></p> <p>B) <u>prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020.</u> Tali prestiti <u>sono prorogati sino al 30 settembre 2020.</u></p> <p>C) <u>Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale (anche agrari), leasing.</u> Il pagamento delle <u>rate o dei canoni è sospeso sino al 30 settembre.</u> L'impresa può chiedere che la sospensione riguardi solo il rimborso in</p> | <p>1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</p> <p>2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:</p> <p>a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati ,in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p> <p>b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;</p> <p>c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità,</p> | <p>1. Il comma riconduce le misure di cui al comma 2 all'evento epidemiologico in corso ed esclude la configurabilità del divieto di Aiuti di Stato.</p> <p>c) Si tratta della moratoria su finanziamenti e leasing. Con riguardo al leasing, in considerazione del tenore dell'inciso contenuto all'art. 2 ("in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari...") si ritiene che la disposizione sia applicabile anche</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>conto capitale. Il piano di rimborso delle rate e dei canoni sospesi è dilazionato senza “nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”.</p> | <p>secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p> <p>3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.</p> <p>4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.</p> <p>5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.</p> | <p>alle locazioni operative poste in essere da intermediari finanziari.</p> <p>Il legislatore, richiedendo che la dilazione debba avvenire con “modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”, oltre a lasciare un certo spazio di manovra di disciplina della moratoria e degli effetti che la stessa determina sui piani di ammortamento, rende senz’altro possibile l’applicazione degli interessi corrispettivi alla maggior dilazione.</p> <p>3. e 4. Le previsioni di cui al 3° ed al 4° comma hanno l’effetto di limitare la valutazione di merito creditizio dell’intermediario sul cliente richiedente l’applicazione della moratoria. In presenza dell’autocertificazione di cui al comma 3° ed in assenza della classificazione a esposizione deteriorata la moratoria andrà applicata.</p> |
|---|---|---|

3. Art. 58 DL CuraItalia (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)

| NOVITA' (SINTESI) | NORMA (COMMI) | NOTE |
|--|---|--|
| <p>La novità inerisce i finanziamenti in essere alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di</p> | <p>1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del</p> | <p>1. La sospensione è prevista come possibile, lasciando con ciò intendere che la medesima è soggetta ad un vaglio della banca o dell’intermediario, in termini di merito creditizio, maggiormente pregnante rispetto ai casi di cui all’art. 56 DL CuraItalia. Il tutto in conformità all’ordinaria disciplina del Fondo di cui alla l. 394/1981.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia (art. 2 d.l. 28 maggio 1981 n. 251). Il pagamento delle rate in scadenza nel corso del 2020 può essere sospeso fino a 12 mesi, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.</p> | <p>piano di ammortamento per un periodo corrispondente.</p> | |
|--|---|--|

4. Moratoria ABI. Accordo per il credito. Addendum all'Accordo per il Credito 2019 – Imprese in Ripresa 2.0 (6 marzo 2020)

| NOVITA' (SINTESI) | ARTICOLI | NOTE |
|--|---|--|
| <p>E' stata estesa l'applicazione delle misure "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".</p> <p>In definitiva le <u>Micro, Piccole e Medie Imprese</u> (le medesime imprese di cui all'art. 56 DL CuraItalia), (i) con riferimento a mutui (finanziamenti a medio – lungo termine), anche perfezionati con rilascio di cambiali agrarie, e ai leasing possono sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per un periodo massimo di 12 mesi; (ii) con riferimento ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 TUB possono allungare la scadenza dei finanziamenti fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento per i mutui, sino a 270 giorni per il credito a breve termine, sino a 120 giorni per il credito agrario.</p> | <p>Addendum all'accordo per il credito 2019</p> <p>art. 4: è estesa l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19".</p> <p>Accordo per il credito 2019</p> <p>Disciplina generale</p> <p>2.1.1 La misura prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti (d'ora in poi banche) di: i) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; ii) allungare la scadenza dei finanziamenti.</p> <p>2.1.2 Possono chiedere l'applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.</p> <p>2.1.3 Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.</p> <p>2.1.4 (OMISSIS)</p> <p>2.1.5 (OMISSIS)</p> <p>2.1.6 Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è</p> | <p>2.1.2 L'accesso alle misure ABI è riservato agli stessi soggetti (PMI) ai quali è riservata la moratoria di cui all'art. 56 DL CuraItalia.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione.</p> <p>2.1.7 (OMISSIS)</p> <p>2.1.8 Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.</p> <p>2.1.9 (OMISSIS)</p> <p>2.1.10 Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.</p> <p>2.1.11(OMISSIS)</p> <p>Disciplina Sospensione</p> <p>2.2.1 La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).</p> <p>2.2.2 (OMISSIS)</p> <p>2.2.3 (OMISSIS)</p> <p>2.2.4 Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.</p> <p>2.2.5 Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.</p> <p>2.2.6 Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.</p> <p>2.2.7 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione.</p> <p>Disciplina dell'allungamento</p> <p>2.3.1 L'allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al</p> | <p>2.1.8 Nella moratoria ABI la valutazione nel caso concreto del merito creditizio del cliente, nell'ambito del rispetto del principio di sana e prudente gestione, non è compresa come invece accade nella moratoria di cui all'art. 56 DL CuraItalia.</p> <p>2.1.10 Nella moratoria ABI non sono ammissibili condizioni di sospensione e/o di allungamento peggiorative rispetto a quelle previste nell'Accordo per il credito 2019.</p> <p>2.2.5 La disciplina sulla modalità di sospensione del pagamento delle rate è definita nel dettaglio e, in base a quanto previsto all'art. 2.1.10, non è suscettibile di deroghe peggiorative per il cliente.</p> <p>2.2.7 La previsione consente di bilanciare l'interesse della banca e/o dell'intermediario con quello del cliente e il risultato appare assimilabile a quello derivante dalla moratoria di cui all'art. 56 DL CuraItalia.</p> <p>2.3.1 L'opzione dell'allungamento è sconosciuta al DL CuraItalia.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali, in essere alla data della firma del presente Accordo.</p> <p>2.3.2 Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all'art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, resta fermo quanto previsto dall'Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.</p> <p>2.3.3 (OMISSIS)</p> <p>2.3.4 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima.</p> <p>2.3.5 In caso di allungamento, l'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall'impresa all'atto della ridefinizione della durata del finanziamento.</p> <p>2.3.6 (OMISSIS)</p> | |
|--|--|--|

5. Rilievi Conclusivi

Al di là di rapporti specifici (mutuo per la prima casa, finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici o finalizzati a promuovere la promozione all'estero del settore turistico) risultano applicabili soluzioni di moratoria, sospensione, allungamento ai rapporti di credito intercorrenti tra PMI, da un lato, e banche o intermediari, dall'altro. Con riferimento a mutui e contratti di leasing le due opzioni (art. 56 DL CuraItalia e Accordo per il Credito ABI) appaiono alternative.

Segnaliamo altresì che, allo stato, il mero richiamo operato dal comma 5 dell'art. 56 alle Micro, Piccole e Medie Imprese di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 non consentirebbe di estendere la misura anche alle attività libero professionali, e ciò nonostante il fatto che il Fondo di cui al comma 6° risulti operativo, nel regime ordinario, anche per tale specifica categoria.

Non sussistono viceversa opzioni di moratoria nell'ambito del credito al consumo, opzioni che dunque debbono essere eventualmente ricercate nell'ambito della negoziazione individuale con la

Banca ovvero con l'intermediario erogatore. E' peraltro evidente che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 56 del DL Curaltalia ovvero dell'Accordo per il Credito ABI debba avere luogo tutte le volte in cui il finanziato sia un'impresa o un lavoratore autonomo (avendo sostanzialmente stipulato con Partita IVA) che, indipendentemente dalla tipologia di contratto (consumeristico o meno), abbia contratto con finalità direttamente funzionali alla propria attività di impresa o di lavoratore autonomo.

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI ©

Milano, 23 marzo 2020